

	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO VIRO</b> Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 45014 PORTO VIRO (RO) tel. +39 0426-631742 – fax 0426 – 322199 email: roic80600d@istruzione.it – web: <a href="http://www.icportoviro.gov.it">http://www.icportoviro.gov.it</a>
	 

Circolare n° 18

18/09/2019

Prot. 2617/C27

All'attenzione di

- ✓ Famiglie e studenti di scuola primaria e scuola secondaria
- ✓ Docenti di scuola primaria e scuola secondaria
  - ✓ Docenti collaboratrici del dirigente
  - ✓ Docente f.s. per l'orientamento in uscita
  - ✓ Dsga
- ✓ Personale ATA & per conoscenza: sito istituzionale

**Oggetto: procedura segnalazione delle assenze degli studenti/rischio dispersione e obbligo di istruzione**

Richiamando quanto disposto dal DM n° 489/2001, che riguarda le norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, si intende fornire una precisa informativa riguardante l'obbligo di istruzione e le necessarie segnalazioni in caso di inadempienze.

Il Dlgs 76/2005 dispone che i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione siano i **genitori dei minori** o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci.

In caso di **persistenza delle assenze**, il dirigente scolastico è tenuto ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure specificate all'art. 2, comma 4 del DM n° 489/2001: *"le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo"*.

È precisa **responsabilità del dirigente scolastico** la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico degli studenti, e la verifica che gli alunni iscritti nella propria istituzione scolastica frequentino effettivamente e regolarmente le lezioni. Tale controllo è indispensabile al fine di evitare forme diverse di dispersione scolastica (frequenti assenze e conseguente non validità dell'anno scolastico senza che la scuola sia intervenuta per tempo a contrastare il fenomeno).

Ciascun docente del nostro istituto, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado, è chiamato a vigilare comunicando direttamente al dirigente le reiterate assenze degli studenti. **I docenti prevalenti di scuola primaria e i docenti coordinatori di classe della scuola secondaria** dovranno pertanto segnalare al dirigente le eventuali situazioni di rischio. Si ricorda che la **minima frequenza**, necessaria per la valutazione e l'ammissione alla classe successiva, è pari ai **3/4 del monte ore annuale**.

Non è un pleonasma sintetizzare il fondamento normativo dell'obbligo di istruzione, che è stato innalzato rispetto a quanto previsto dalla Costituzione italiana.

L'istruzione obbligatoria, per almeno dieci anni, riguarda la fascia di età compresa **tra i 6 e i 16 anni**. L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, nelle strutture accreditate dagli enti regionali per la formazione professionale e attraverso l'istruzione parentale.

L'adempimento dell'obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:

- **Circolare ministeriale n° 101 del 30/12/2010**: si dispone all'art. 1 che *"nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni"*.
- **DM n° 139/2007**: *"l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"* (art. 1)
- **L. n° 296/2006**: *"l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età"* (articolo 1, comma 622).

L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o di una qualifica almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Associato all'obbligo di istruzione si delinea un **obbligo formativo**, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

Si invitano pertanto le **famiglie e gli studenti di classe terza della secondaria di I grado** ad assumere consapevolezza dell'"obbligo formativo" e, in vista delle prossime attività orientative volte alla scelta del percorso scolastico successivo, nell'ottica per cui ogni studente potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, diverse possibilità:

- proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione scolastica;
- sistema della formazione professionale la cui competenza è della regione e della provincia;
- percorso di apprendistato;
- corso di istruzione per adulti presso un CPIA (centro provinciale per l'istruzione degli adulti);

Confidando nella collaborazione sinergica tra la famiglia e la scuola, porgo cordiali saluti.

Il dirigente scolastico

Massimiliano Beltrame

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993*